



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

**SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE PER I GIUDICI DELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE**

Prof. Christian Califano

Università Politecnica delle Marche

Facoltà di Economia – Ancona

Dipartimento di Management



I POTERI ISTRUTTORI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

2

LIMITI E VINCOLI

- Diritto di difesa
- Statuto contribuente
- Norme procedurali
- Possibile compressione di diritti costituzionalmente garantiti (domicilio)
- Efficacia, efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa (attività non discrezionale)

I CONTROLLI

- Controllo automatico – liquidazione della dichiarazione
- Controllo formale della dichiarazione
- Controllo sostanziale

INVITI E RICHIESTE

- L'Ufficio può invitare il contribuente a comparire di persona per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei suoi confronti
- L'Ufficio può invitare il contribuente ad esibire o trasmettere atti e documenti
- L'Ufficio può inviare al contribuente questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico
- L'Ufficio può chiedere la comunicazione di dati e notizie relativi a determinati soggetti ad altre amministrazioni
- L'Ufficio può chiedere atti e documenti ad ogni altro soggetto concernenti specifici rapporti

ACCESSI - ISPEZIONI - VERIFICHE

- Tutele per:
 - Domicilio
 - Segreto professionale
- Perquisizioni personali
- Apertura coattiva di plichi sigillati, borse, casseforti, mobili, rispostigli e simili
- Garante: Procuratore della Repubblica

Nell'ambito dell'esercizio dei poteri istruttori la giurisprudenza si è occupata più di recente di due fattispecie particolari:

- INDAGINI FINANZIARIE E ACCERTAMENTI BANCARI
- ACCERTAMENTO SINTETICO

INDAGINI BANCARIE E ACCERTAMENTO SINTETICO

- L'Ufficio può richiedere alle banche dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi
- Il reddito complessivo delle persone fisiche può essere determinato con metodo sintetico, cioè deducendo il reddito complessivo dalle spese sostenute dal contribuente
- Un caso particolare di accertamento sintetico è quello effettuato il redditometro, ovvero sia attraverso l'impiego di elementi indicativi di capacità contributiva individuati mediante l'analisi di campioni significativi



INDAGINI FINANZIARIE E ACCERTAMENTI BANCARI

9

ACCERTAMENTO E INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA: LE INDAGINI BANCARIE

Art. 32 del DPR 600/1973

Presunzione legale:

- Gli importi riscossi costituiscono elementi attivi
- I prelevamenti vengono utilizzati per un acquisto inerente alla produzione del reddito e al costo non contabilizzato corrisponde un ricavo equivalente ugualmente non contabilizzato

PRESUNZIONE RELATIVA: CASS. 20735/2010

I prelevamenti ed i versamenti su conto corrente si presumono ricavi in difetto di prova da parte del contribuente della registrazione nelle scritture contabili e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari. L'assolvimento di detto onere probatorio non può essere raggiunto attraverso una presunzione semplice ovvero una affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all'equità

PRESUNZIONE RELATIVA: CASS. 6906/2011

Nel processo tributario, nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'Ufficio si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti

PRESUNZIONE RELATIVA: CASS. 14052/2011

L'Amministrazione finanziaria è ammessa alla rettifica del reddito fondata sulle indagini finanziarie e sui movimenti bancari competendo al contribuente la dimostrazione analitica dell'irrilevanza reddituale del movimento ovvero che lo stesso ha avuto considerazione nella determinazione della base imponibile

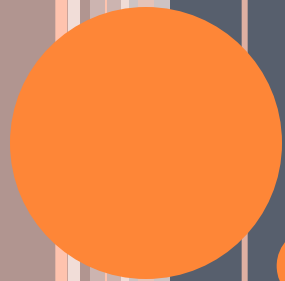
PRESUNZIONE RELATIVA: CASS. 22237/2011

Qualora l'accertamento si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione, è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fondendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili

PRESUNZIONE RELATIVA: CASS. 5849/2012

La presunzione legale ha carattere relativo e la conseguente inversione dell'onere della prova si applica anche quando i conti bancari siano intestati ai soci della contribuente, quando sussista ragione di ritenere, in base agli elementi indiziari raccolti, che gli stessi sono stati utilizzati per occultare operazioni fiscalmente rilevanti (conforme Cass. n. 27032/2007 e n. 21454/2009).

In tal caso, l'Ufficio può legittimamente utilizzare dati derivanti da movimenti bancari relativi a conti intestati a terzi (senza necessità di contestarli al contribuente o al terzo), purché fornisca in giudizio la prova, anche presuntiva, che nella specie i giudici del merito hanno ritenuto sussistere, che detti movimenti bancari, nonostante la formale intestazione siano in realtà attribuibili al contribuente, salva, ovviamente, la prova contraria da parte di questo (conforme Cass. n. 4423 del 2003).



REDDITOMETRO

16

IL REDDITOMETRO (ART. 38, CO. 4 SEGG., DPR 600/73)

L'Ufficio può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta.

La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza. È fatta salva la prova contraria.

La determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.

(PRINCIPALI) NORME SECONDARIE E PRASSI DI RIFERIMENTO

- Decreto MEF 24 dicembre 2012
- Circ. Ag. Entr. 31 luglio 2013, n. 24/E
- Circ. Ag. Entr. 11 marzo 2014, n. 6/E

IL LIFESTAGE (CIRC. 6/E 2014):

Per determinare il maggior reddito accertabile occorre individuare a quale tipologia appartiene il nucleo familiare del contribuente (persona sola con meno di 35 anni, coppia senza figli con meno di 35 anni, persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni, coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni, persona sola con 65 anni o più, coppia senza figli con 65 anni o più, ecc.)

In sede di selezione viene attribuito ad ogni contribuente il lifestage risultante dalla cd. famiglia fiscale presente nell'Anagrafe tributaria.

La ricostruzione della famiglia fiscale avviene sulla base delle informazioni dei prospetti dei familiari a carico di modelli Unico persone fisiche, 730 e nelle certificazioni di lavoro dipendente.

Tale famiglia è pertanto costituita dal contribuente, dal coniuge (anche non a carico) e dagli altri familiari a carico (diversa la famiglia anagrafica, che comprende anche i figli i maggiorenni e gli altri familiari conviventi, nonché i conviventi di fatto, non fiscalmente a carico)

SEGUE: LE SPESE MEDIE ISTAT

Le medie ISTAT sono utilizzabili per il calcolo delle spese solo se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di immobili e di mobili registrati. In particolare, le spese per la manutenzione ordinaria degli immobili e per acqua e condominio e le spese relative all'utilizzo degli autoveicoli.

Diversamente, le spese per beni e servizi di uso corrente, il cui contenuto induttivo è determinato con esclusivo riferimento alla media ISTAT della tipologia di nucleo familiare ed area geografica di appartenenza, non concorreranno né alla selezione dei contribuenti, né formeranno oggetto del contraddittorio.

Gli importi corrisposti per le suddette spese, qualora individuati **puntualmente** dall'ufficio, saranno oggetto di contraddittorio e potranno concorrere alla ricostruzione sintetica del reddito.

SEGUE: IL FITTO FIGURATIVO

Il D.M. 24 dicembre 2012 prevede l'attribuzione al contribuente della spesa per il c.d. *“fitto figurativo”* se non risulta alcuna delle tre tipologie di possesso: proprietà o altro diritto reale - locazione o leasing immobiliare - uso gratuito. Il Garante ha affermato che il *“fitto figurativo”* deve essere attribuito solo dopo la fase di selezione del contribuente.

Tenuto conto che l'ammontare corrispondente al *“fitto figurativo”* è onnicomprensivo di tutte le altre tipologie di spese connesse al mantenimento dell'abitazione, a fronte di una diversa condizione abitativa rappresentata in sede di contraddittorio dal contribuente (disponibilità di un immobile), si rende necessario non considerare la spesa per *“fitto figurativo”*, bensì determinare correttamente le *“spese per elementi certi”* (spese di manutenzione ordinaria, per acqua e condominio) connesse alle caratteristiche dell'immobile a disposizione dello stesso contribuente.

SEGUE: IL RISCONTRO DELLA CORRETTEZZA DEI DATI

Nell'ambito della verifica preliminare del Garante sono stati individuati alcuni accorgimenti idonei a correggere fattori che possono generare imprecisioni nei dati, al fine di limitare i rischi di errori. Già da tempo l'Agenzia, in sede centrale, ha intrapreso una preliminare analisi dei dati presenti nelle basi informative, al fine di espungere dalla selezione le posizioni che richiedono i necessari riscontri circa la correttezza dei dati presso gli enti fornitori.

In ogni caso, gli uffici, qualora rilevino valori palesemente non coerenti con il quadro informativo complessivo relativo al contribuente, devono effettuare ulteriori controlli preventivi sulla correttezza dei dati utilizzati, provvedendo alle opportune modifiche, prima di procedere all'invito del contribuente

Il redditometro, voce per voce

Ecco i settori che saranno esaminati dal Fisco per scoprire gli evasori



ABITAZIONE

- Abitazione principale
- Altre abitazioni
- Mutui
- Ristrutturazioni
- Intermediazioni immobiliari
- Collaboratori domestici
- Elettrodomestici
- Apparecchiature elettroniche
- Arredi
- Energia elettrica
- Telefonia fissa e mobile
- Gas



MEZZI DI TRASPORTO

- Automobili
- Minicar
- Caravan
- Moto
- Natanti ed imbarcazioni
- Aeromobili
- Mezzi di trasporto in leasing o noleggio



ASSICURAZIONI

- Responsabilità civile
- Incendio e furto
- Vita
- Danni
- Infortuni
- Malattia
- Altro

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

- Obbligatori
- Volontari
- Previdenza complementare



ISTRUZIONE

- Asili nido
- Scuola per l'infanzia
- Scuola primaria
- Scuola secondaria
- Corsi di lingue straniere
- Soggiorni studio all'estero
- Corsi universitari
- Tutoraggio, corsi di preparazione agli esami
- Scuole di specializzazione
- Master
- Canoni di locazione per studenti universitari



ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE, CURA DELLA PERSONA

- Attività sportive
- Circoli culturali
- Circoli ricreativi
- Cavalità
- Abbonamenti pay-tv
- Giochi on-line
- Abbonamenti eventi sportivi e culturali
- Viaggi organizzati
- Alberghi
- Centri benessere
- Altri servizi per la cura della persona



ALTRE SPESE SIGNIFICATIVE

- Oggetti d'arte o antiquariato
- Gioielli e preziosi
- Veterinarie
- Donazioni in denaro a favore di onlus e simili
- Assegni periodici corrisposti al coniuge
- Donazioni effettuate



INVESTIMENTI IMMOBILIARI E MOBILIARI NETTI

- Fabbricati
- Terreni
- Natanti ed imbarcazioni
- Autoveicoli
- Motoveicoli
- Caravan
- Minicar
- Aeromobili
- Azioni
- Obbligazioni
- Conferimenti
- Quote di partecipazione
- Fondi d'investimento
- Derivati
- Certificati di deposito
- Pronti contro termine
- Buoni postali fruttiferi
- Conti di deposito vincolati
- Altri prodotti finanziari
- Valuta estera
- Oro
- Numismatica

CORRIERE DELLA SERA

CONTRADDITTORIO

- il D.L. n. 78 del 2010, [art. 22](#), comma 1, statuisce che le modifiche apportate al D.P.R. n. 600 del 1973, [art. 38](#), producono effetti "per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto", ossia per l'accertamento del reddito relativo a periodi d'imposta successivi al 2009 (cfr. Cass [n. 21041/2014](#); ribadita da Cass. [n. 22746/2015](#) e ancora Cass. [n. 3885/2016](#))

PROVA CONTRARIA

- Cass. n. 8995/2014 richiamata dalla successiva Cass. n. 25104/2014 e Cass. n. 3885/2016
- Confini della prova contraria a carico del contribuente: l'accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta,
- tuttavia la citata disposizione prevede anche che "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione".
- Segue...

PROVA CONTRARIA

- ... segue
- La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).
- In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate al fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascrivere a redditi non dichiarati.
- Segue...

PROVA CONTRARIA

- L'Agenzia delle entrate non pare tuttavia essersi ancora uniformata a tale indirizzo, che a partire dal 2009 potrebbe risultare, peraltro, superato in conseguenza dell'eliminazione dal disposto normativo del riferimento alla necessità che l'importo della provvista e il periodo di disponibilità risultino da un'idonea documentazione

ACCOLLO DI DEBITO

- In tema di accertamento delle imposte sui redditi col metodo sintetico (redditometro) non è sufficiente l'acquisto di un bene – indice di incremento patrimoniale – attraverso il mero accollo di un debito, che, non costituendo un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, ma solo una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato passivo, non comporta un'attuale erogazione di spesa per incrementi patrimoniali e, pertanto, non costituisce una effettiva espressione di capacità contributiva.
- Cass. n. 25473/2015

ANNUALITÀ SUCCESSIVE

- L'accertamento col metodo sintetico (redditometro) sulla base dell'acquisto di un bene – quale indice di incremento patrimoniale – può avvenire solo quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d'imposta, non essendo necessario che i due o più periodi di imposta siano consecutivi né che essi siano necessariamente anteriori a quello per il quale si effettua l'accertamento, essendo sufficiente, invece, che il reddito dichiarato non risulti congruo rispetto all'incremento accertato per due o più periodi di imposta e che l'esborso venga spalmato nei quattro anni precedenti a quello verificato
- Cass. n. 7147/2016



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE